COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 199

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 199

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini. (1117) . . . 199

PRESIDENTE 199, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212

MICELI 200, 201, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212

PUGLIESE, *Relatore* 200, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 200, 201, 202, 204

BRUNO 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210

CALCAGNO 203, 204, 205

COLOMBO *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 205, 206, 208, 209, 211, 212

STAGNO D' ALCONTRES 205, 210

TONENGO 205

MUSSINI 208, 209, 210

PALAZZOLO 208

GUI 209

CIMENTI 211

MARENGHI 212

La seduta comincia alle 9,45.

GUI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Gallo Elisabetta e Gatto.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione del disegno di legge n. 1117 l'onorevole Calasso è sostituito dall'onorevole Bruno.

Seguito delle discussione del disegno di legge: Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini. (1117).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini ».

Passiamo all'articolo 5:

« L'istanza per la proroga della concessione per l'impianto di colture legnose ed arboree, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, è presentata al prefetto della provincia, e su di essa esprime il suo parere la Commissione di cui all'articolo 1 della presente legge. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

È stato proposto dagli onorevoli Miceli, Gullo e Grifone il seguente articolo 5-*bis*:

« Il concessionario che intenda procedere all'impianto di culture legnose o all'esecu-

zione di opere di trasformazione agraria, a seguito della presentazione di istanza corredata dal piano delle colture o delle trasformazioni firmato da un tecnico iscritto all'albo professionale, ha diritto di ottenere che la durata della concessione venga protratta di almeno 20 anni dall'approvazione dell'istanza.

La proroga dei termini di concessione sarà pronunciata per decreto prefettizio.

Il piano di coltura proposto sostituirà il disciplinare di concessione e l'ispettorato agrario provinciale ne sorveglierà l'esecuzione.

Il concessionario avrà sempre facoltà di utilizzare, nel modo che riterrà più opportuno, anche le erbe, i cascami, i sottoprodotti delle produzioni del fondo ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di illustrarlo.

MICELI. Secondo la legge vigente, per poter eseguire impianti di colture legnose o opere di trasformazione fondiaria è necessario il parere favorevole dell'ispettorato agrario provinciale. In pratica, occorre molto tempo per ottenere questo parere che spesso, anche se esistono condizioni favorevoli, viene negato, specialmente in Sicilia. Noi proponiamo che la cooperativa che vuole eseguire questi impianti presenti un piano delle colture o delle trasformazioni firmato da un tecnico iscritto all'all'albo professionale, e che la presentazione di questo piano dia diritto ad ottenere la proroga della concessione per un periodo di 20 anni. Questa proroga serve a dare la possibilità di eseguire gli impianti e di utilizzarli. Logicamente, sarà pronunciata per decreto prefettizio; e con ciò si va incontro alla difficoltà prospettata anche dall'onorevole ministro, che sostanzialmente ha detto che se il concessionario vuole eseguire un piano di trasformazione, occorre che vi sia un organo che, in contradditorio con il proprietario, giudichi dell'opportunità di questo piano.

Riteniamo che questa nostra proposta possa essere con tranquillità approvata, perché non danneggia il proprietario dei terreni incolti, tanto più che è specificato che la esecuzione di questo piano deve essere sorvegliata dall'ispettorato agrario provinciale.

La disposizione dell'ultimo comma: Il concessionario avrà sempre facoltà di utilizzare, ecc.; non è perfettamente attinente alla questione della trasformazione, ma è piuttosto una specificazione che in pratica si è dimostrata necessaria. Per esempio nell'agro romano vi sono delle concessioni nelle quali ci sono dei fossi. Orbene, il proprietario impedisce che venga utilizzata dal concessionario l'erba dei fossi, o mediante taglio o mediante pascolo. Si sono avute in qualche caso delle sentenze sfavorevoli in proposito. Noi dobbiamo precisare che la utilizzazione delle erbe e dei sottoprodotti appartiene al concessionario, e che il proprietario ha come contropartita il canone stabilito dalla commissione.

PUGLIESE, *Relatore*. Ho confrontato l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Miceli con quanto dispone l'articolo 5 del decreto 6 settembre 1946, per vedere se gli inconvenienti prospettati dall'onorevoli Miceli sono effettivamente così gravi da giustificare la proposta dell'articolo aggiuntivo.

Il decreto del 1946 dice che l'ente concessionario il quale intende procedere all'impianto di colture legnose o arboree non previste dalla disciplina di conduzione può, con istanza da presentare non prima del secondo anno agrario di concessione, e alla quale deve essere allegato il piano relativo, chiedere alla commissione che il decreto di concessione sia protratto per un periodo di tempo che sarà stabilito in relazione all'andamento delle colture da impiantare, e in modo che la durata della concessione non risulti superiore a 20 anni agrari; dimodoché la concessione non subisce nessun ritardo e non si va incontro ad alcuna difficoltà.

Io non vedo le difficoltà che giustificano l'aggiunta proposta dall'onorevole Miceli. Ritengo che l'articolo 5 del decreto del 1946 preveda tutte le maggiori garanzie e possibilità per l'ente concessionario di presentare il piano di trasformazione e di ottenere la proroga desiderata.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono contrario all'emendamento Miceli perché non vedo il motivo per trasferire il giudizio sulla convenienza della trasformazione da un tecnico spassionato — che per essere un funzionario dello Stato non ha nessun interesse — ad un tecnico che, per essere al servizio di una determinata organizzazione, presenterà un progetto conforme ai desideri di essa.

Ma c'è di più: non ritengo sia questa precisamente la sede per modificare l'attuale ordinamento. Il Parlamento è investito di una questione ben più grave ed ampia: la riforma fondiaria. Il Parlamento verrà incontro a queste esigenze in maniera più decisa, più razionale, più definitiva.

MICELI. E quanto all'ultimo comma?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non è questa la sede. L'articolo ri-

guarda tutte le concessioni: non solo quelle per miglioria.

MICELI. Allora ritiro l'ultimo comma per non pregiudicare la questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5-*bis*, come è stato letto, con esclusione dell'ultimo comma, ritirato dal proponente.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 6:

« Le inadempienze previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, sono denunciate con ricorso al prefetto della provincia, il quale decide su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 1 della presente legge, nel caso di infrazione agli obblighi della coltura, o su conforme parere delle Commissioni di cui all'articolo 2, nel caso di inadempienza all'obbligo del pagamento della indennità.

Contro il decreto prefettizio che pronuncia la decadenza dalla concessione è ammesso, entro il termine perenterio di quindici giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste. Il ricorso ha effetto sospensivo, salvo che la decadenza sia stata pronunciata per il non avvenuto pagamento della indennità ».

A questo articolo vi sono i seguenti emendamenti proposti dagli onorevoli Miceli e Bruno:

« *Alla fine del primo comma sopprimere le parole*: nel caso di infrazione agli obblighi della coltura e su conforme parere delle commissioni di cui all'articolo 2, nel caso di inadempienza all'obbligo del pagamento della indennità ».

« *Al secondo comma sostituire la parola*: decadenza, *con la parola*: revoca, *e la parola*: quindici, *con la parola*: trenta ».

« *Sostituire, alla fine del secondo comma, le parole*: salvo che la decadenza sia stata pronunziata per il non avvenuto pagamento della indennità, *con le altre*: Il pagamento, anche parziale da parte del concessionario prima della proroga del decreto prefettizio di decadenza, purga la mora ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgerli.

MICELI. Col primo emendamento io propongo che l'unica commissione che noi istituiamo adesso per la celerità della pratica, pur rimanendo in vita l'altra, sia incaricata di emettere il parere su tutte le infrazioni, e su quelle dipendenti dall'obbligo della coltura e su quelle concernenti la indennità. Molte volte queste infrazioni sono legate, perché una infrazione al disciplinare comporta contemporaneamente una mora nel pagamento, che non si può eseguire integralmente.

Propongo altresì che invece di « decadenza si dica « revoca » perché mi è stato detto che il termine giuridico « revoca » darebbe la possibilità di concedere poi questo fondo incolto, ad altri coltivatori, mentre con il termine « decadenza » ciò non potrebbe avvenire. Ma se ciò non corrisponde a verità io non insisto.

Osservo poi che in tutta la legge abbiamo posto il termine di 30 giorni: non so perché abbiamo posto invece qui il termine di 15 giorni.

GUI. Per accelerare.

MICELI. Già, ai danni di chi deve fare il ricorso. Propongo quindi che il termine sia esteso a 30 giorni.

L'ultimo emendamento è soppressivo dell'ultima parte del secondo comma. Dico che il ricorso ha sempre carattere sospensivo, senza l'eccezione del testo. Mi pare che l'onorevole ministro si sia pronunciato implicitamente favorevole a questa tesi quando si è trattato di quell'articolo unico in materia di proroga per le cooperative: noi avevamo detto che le cooperative che avevano ottenuto la concessione avevano diritto alla proroga, perché i motivi di proroga rientravano nella legge generale. Allora il ministro propose un articolo unico interpretativo, in cui si diceva che la proroga era concessa non nei casi normali ma non per i casi di inadempienza.

PUGLIESE, *Relatore*. Io mi ero già manifestato favorevole all'emendamento dell'onorevole Miceli che chiedeva di demandare ad una unica commissione sia la decisione sulla concessione sia le deliberazioni per il canone di pagamento.

Per questa ragione, coerentemente al parere espresso in merito a quell'emendamento, ritengo di poter accettare gli emendamenti proposti dall'onorevole Miceli salvo l'ultimo che non ritengo di poter accettare. È chiaro che non si può sospendere la decadenza quando si tratta di mancato pagamento totale.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per quanto riguarda l'emendamento formale, con cui si vuole sostituire la parola « revoca » alla parola « decadenza », faccio osservare che noi, in tal modo, modificheremmo il decreto del 1944 e quello del 1946. In questi casi, si tratta di concessione, non di un contratto privato.

La parola « decadenza » non ha mai dato luogo a discussioni. Se non fosse stata adot-

tata nei decreti citati, non farei alcuna obiezione; ma ritengo che la terminologia si debba mantenere, perché si tratta dello stesso istituto.

Circa il secondo emendamento, sono anche io favorevole.

Circa l'ultimo emendamento, con il quale si vuole estendere la purgazione della mora anche al giudizio di appello, io mi sono pronunciato favorevolmente alla purgazione della mora del debitore nel corso del giudizio di primo grado; ma, che noi si debba stabilire che la mora venga purgata anche nel giudizio di appello, mi sembra eccessivo. Finché il prefetto non ha emesso la pronuncia, si può pagare l'indennità e togliere così le cause della decadenza; ma non si può ammettere, che, dopo che vi è stato il giudizio di primo grado, non debba esservi quello di secondo grado. È un principio che non ha alcun riscontro in tutto il nostro diritto processuale.

Questo articolo 6 rappresenta già una modificazione in senso favorevole alle cooperative rispetto al decreto del 1946; che, all'articolo 7, disponeva che il ricorso ha effetto sospensivo, tranne per i casi in cui la decadenza sia stata pronunciata per il non avvenuto pagamento delle indennità, o per la non avvenuta regolare costituzione in cooperativa o altro ente entro 6 mesi dal decreto. Quindi, noi abbiamo già favorito le cooperative, escludendo la sospensione solo in un caso; mentre, nella precedente legge, la sospensione era esclusa in diversi casi.

Pertanto, sono contrario a questo come al primo emendamento, mentre sono favorevole al secondo.

PRESIDENTE. Votiamo l'articolo 6 per divisione.

Pongo in votazione le parole:

« Le inadempienze previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, sono denunciate con ricorso al prefetto della provincia, il quale decide su conforme parere della Commissione, di cui all'articolo 1 della presente legge ».

(*Sono approvate*).

L'onorevole Miceli propone di sopprimere le seguenti parole:

« Nel caso di infrazione agli obblighi della coltura, o su conforme parere delle Commissioni di cui all'articolo 2, nel caso di inadempienza all'obbligo del pagamento della indennità ».

Pongo in votazione questo emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Passiamo alla prima parte del secondo comma:

« Contro il decreto prefettizio che pronuncia la decadenza della concessione è ammesso, entro il termine perentorio di ».

Gli onorevoli Miceli e Bruno propongono di sostituire la parola « decadenza » con la parola « revoca ». Insistono?

BRUNO. La decadenza importa la risoluzine *ex tunc*, mentre la revoca importa la risoluzione *ex nunc*. Ora, se noi diamo a « decadenza » questa interpretazione, non abbiamo alcuna difficoltà a far passare l'errore giuridico, che non comporta conseguenze pratiche. Quindi, l'interpretazione deve essere in questo senso, che la revoca importa la risoluzione *ex nunc*, e che, quindi, non possa farsi questione per eventuale ristoro di danni in passato. Questo deve restare a verbale.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Abbiamo creato una questione che non esisteva. Il decreto Gullo del 1944 parla di decadenza; il decreto Segni del 1946 ha ereditato questa formula. Ora, voi volete far nascere delle questioni che in passato non sono mai sorte. Si correrebbe il rischio che tutte le precedenti concessioni dichiarate decadute diano luogo ad azioni per danni.

BRUNO. Poiché siamo d'accordo sull'interpretazione, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione la parte del secondo comma dell'articolo 6 già letta.

(*È approvata*).

A questo punto, l'onorevole Miceli propone il termine di 30 giorni, anziché di 15. Sia l'onorevole Ministro che l'onorevole relatore, si sono rimessi alla Commissione.

Pongo in votazione il termine « trenta giorni ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione le parole successive:

« dalla comunicazione, ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste ».

(*Sono approvate*).

Dopo le parole: « Il ricorso ha effetto sospensivo », vi è un emendamento dell'onorevole Miceli.

MICELI. Ritiro l'emendamento, perché lo includo in un articolo 6-*bis* che presento immediatamente.

PRESIDENTE. Alloga pongo in votazione l'ultima parte dell'articolo 6:

« Il ricorso ha effetto sospensivo, salvo che la decadenza sia stata pronunciata per il non avvenuto pagamento della indennità ».

(*È approvata*).

L'onorevole Miceli propone il seguente articolo 6-*bis*:

« Il ricorso per la decadenza si propone dal proprietario con le stesse forme della domanda di concessione. La Commissione, prima di emettere il proprio parere deve esperire tentativo di conciliazione fra le parti.

Il prefetto provvede in ogni caso con decreto motivato.

In caso di decadenza della concessione, il concessionario ha diritto ad indennità per i miglioramenti purché sussistano al tempo della restituzione. Alla determinazione dell'indennità provvede la Commissione entro sessanta giorni dalla pronuncia di decadenza ».

MICELI. Con questo articolo aggiuntivo, abbiamo voluto porre una subordinata per rendere più difficile la decadenza e per tentare, prima che questa sia pronunciata, ogni possibilità di accordo tra proprietario e cooperativa. È vero che, se noi dovessimo stare alla lettera della legge, i motivi di decadenza non sono molto facili; ma è anche vero che la questione delle terre incolte interessa soprattutto l'Italia meridionale e insulare, dove il proprietario molto spesso si sostituisce alla legge.

Si sono avuti molti casi in cui i prodotti sono andati completamente distrutti; la cooperativa non ha potuto pagare né totalmente né parzialmente e quindi si è avuta la pronuncia di decadenza. Se noi avessimo stabilito un tentativo di accordo davanti al prefetto, forse il proprietario avrebbe dato un termine per il pagamento; invece, ha estromesso la cooperativa.

Quindi, il primo comma prevede un bonario componimento prima che il prefetto pronunci la decadenza.

Esperito questo, la commissione pronuncia la decadenza, ma bisogna tener conto che molte volte la cooperativa ha eseguito nel fondo dei lavori, di miglioramento od altro, che producono un effetto vantaggioso per il proprietario. Ora la commissione nell'esprimere la decadenza ed il prefetto nel pronunciarla dovrebbero tener conto di questi lavori e farli retribuire. Poi una questione fondamentale per noi è che il prefetto nello stesso decreto in cui pronuncia la decadenza debba fissare un termine entro il quale se la cooperativa paga al proprietario quello che deve dare, il decreto non avrà corso. Questo perché la cooperativa abbia tempo per fare un prestito onde poter pagare almeno parzialmente il proprietario.

PUGLIESE, *Relatore*. E quando si tratta di decadenza per inadempienza alle clausole contrattuali?

MICELI. La cooperativa, se riconosce che ci sono state inadempienze al disciplinare, non fa ricorso. Noi ci preoccupiamo di quel caso, che non è cautelato dalla legge esistente per la sospensiva, che è il caso dell'inadempienza di pagamento totale. Nell'ultima comma diciamo che il prefetto nello stesso decreto di decadenza debba indicare l'ammontare delle opere fatte dalla cooperativa a vantaggio del fondo e che vengono ereditate dal proprietario. Sarebbe una appropriazione indebita se il proprietario che rientra in possesso del fondo entrasse contemporaneamente in possesso delle migliorie eseguite.

CALCAGNO. Con una migliore formulazione sarei disposto ad accogliere questo emendamento Miceli per il primo ed il secondo comma.

La variazione però dovrebbe consistere in questo, invece di introdurre un altro organo, a pronunciarsi (che secondo l'emendamento sarebbe l'ispettorato agrario) per il tentativo di bonario componimento, questo dovrebbe essere fatto dalla commissione. Quindi noi dovremmo dire che il tentativo di conciliazione fra le parti, eventualmente obbligatorio, dovrebbe essere esperimentato davanti alla commissione che deve pronunciarsi.

Fino a questo punto sarei disposto a votare a favore dell'emendamento.

BRUNO. Invito la Commissione a pensare alla casistica dell'inadempienza per mancato pagamento. Non è che si produca decadenza per mancato pagamento totale del canone. Se sapeste quante vessazioni si fanno verso i contadini nella pratica, e naturalmente quanti cavilli curialeschi si creano! Per esempio qualche commissione ha dichiarato la decadenza perfino per mancato pagamento del 30 per cento stabilito dalla legge Segni: perché alcune commissioni intendono che il canone stabilito dalla commissione sia lordo del 30 per cento. Le commissioni molte volte non sono bene informate.

Quindi a me sembra doveroso circondare anche questa parte della legge di alcune garanzie, specialmente per questi casi limite.

Comunque io direi che è importantissimo accettare la prima parte del penultimo comma dell'emendamento Miceli che dice: « Il prefetto provvede in ogni caso con decreto motivato »: questa sarebbe già una grande garanzia. Il parere della commissione è allegato, ma non è quello che si impugna; si impugna il decreto prefettizio.

Anche la seconda parte del penultimo comma non mi pare cosa non accettabile. Una simile disposizione c'è nella legge sulla locazioni degli immobili urbani. Non vedo perché questo non si debba dare anche ai contadini.

Del resto, si tratta di trasfondere una norma del Codice nella legge, si tratta di ribadire un concetto di diritto generale, che cioè le migliorie eseguite debbono essere pagate.

Per quanto riguarda il tentativo di conciliazione, sarebbe bene che tutte queste cose si facessero davanti al tecnico, solamente per sveltire ancora la procedura.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. No: per complicarla.

BRUNO. Onorevole Ministro, in queste questioni tecniche di determinazione dell'ammontare del canone, se spetta o no la trattenuta del 30 per cento, o relativamente alla estensione, mi pare che la parola vera la possa dare il tecnico dell'agricoltura, che conosce meglio questa legislazione.

PUGLIESE, *Relatore*. Credo che il primo e il secondo comma dell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Miceli si possano accettare, modificando quanto riguarda il tentativo di bonario componimento, che deve essere espletato dalla commissione e non dall'ispettorato agrario. Perché ormai siamo già di fronte a due commissioni: una per la concessione, un'altra per il canone, e creeremo ancora un terzo organo, non mi pare opportuno. È la commissione stessa (della quale del resto è presidente l'ispettore agrario provinciale) che può esperire utilmente il tentativo di bonario componimento.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Osservo, circa il tentativo di conciliazione obbligatorio, che la formulazione attuale complica certamente la procedura, perché apre una procedura particolare di fronte all'ispettore agrario, il quale già presiede la commissione. Quindi, imporre il tentativo di conciliazione, sì, ma davanti alla stessa commissione.

MICELI. Accetto.

PRESIDENTE. Allora il primo comma potrebbe avere questa formulazione:

« Il ricorso per la decadenza si propone, dal proprietario, con le stesse forme della domanda di concessione.

La commissione, prima di emettere il proprio parere, deve esprimere tentativo di conciliazione fra le parti ».

Pongo in votazione questa formulazione.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la frase:

« Il prefetto provvede in ogni caso con decreto motivato ».

(*È approvata*).

Resta ora da definire il comma relativo all'indennizzo per i miglioramenti eseguiti.

MICELI. Propongo di dire: « La commissione, quando esprime parere favorevole alla decadenza, deve stimare le eventuali opere di trasformazione agraria ed i miglioramenti eseguiti dal concessionario ».

PUGLIESE, *Relatore*. La Commissione non può pronunciare la decadenza se prima non è certa dei miglioramenti. Occorre un anno per emetterne un parere. Gli accertamenti si potrebbero fare anche dopo.

MICELI. Potrei accedere all'obiezione dell'onorevole Pugliese; ma vorrei che, quando una cooperativa ha eseguito dei miglioramenti, non si dovesse fare un giudizio civile.

PRESIDENTE. Qui ci sono due tesi: l'onorevole Miceli propone che la stessa commissione nel pronunciare la decadenza deve stimare i miglioramenti; l'onorevole relatore ha opposto che questo porta ad un ritardo nella pronuncia, e quindi propone che si stabilisca invece nella legge il principio che, ferma restando la decisione della Commissione, alla cooperativa spetta l'indennità per i miglioramenti.

Onorevole Miceli, ella insiste che sia la stessa commissione a valutare i miglioramenti?

MICELI. Insisto. Ma non voglio pregiudicare la durata. Intendo sopratutto che si evitino motivi di litigiosità tra cooperativa e proprietario.

CALCAGNO. Secondo lo spirito dell'emendamento Miceli e secondo le dichiarazioni illustrative che egli ha fatto sembra che la sua preoccupazione sia quella di evitare un successivo giudizio civile ai fini della liquidazione delle indennità per i miglioramenti esistenti.

L'altra preoccupazione della Commissione è che questa valutazione possa ritardare

l'emissione di questo parere da parte della Commissione. Allora per conciliare queste due esigenze propongo che si dica:

« La Commissione quando pronuncia parere di decadenza se nel corso del giudizio è facile l'accertamento dei miglioramenti pronuncia la liquidazione di essi ».

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Come si fa a dire se è facile o difficile?

CALCAGNO. Nel corso dell'emissione del parere, si vede: in tal modo si evita il giudizio.

STAGNO D'ALCONTRES. Allora bisognerebbe prendere in esame anche il caso in cui la cooperativa abbia arrecato un notevole danneggiamento al fondo. Anche in questo caso noi dovremmo interessarci per evitare un giudizio civile anche ai concessionari.

PRESIDENTE. Io avrei stilato una formulazione: « In caso di decadenza dalla concessione la cooperativa ha diritto all'indennità per i miglioramenti, purché sussistano al tempo del giudizio. La determinazione dell'indennità deve essere fatta dalla Commissione entro 30 giorni dal termine di decadenza ».

MICELI. Accetto questa formulazione.

TONENGO. Propongo si fissi il termine di 60 giorni, anziché di 30.

STAGNO D'ALCONTRES. Sono contrario a questo emendamento, perché in esso viene a mancare il criterio di reciprocità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma nella formulazione da me letta, con l'emendamento Tonengo.

(*È approvato*).

Risulta così approvato l'articolo 6-*bis*, salvo coordinamento.

Passiamo all'articolo 7:

« Le istanze pendenti innanzi alle Commissioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e dalle successive disposizioni modificative ed integrative, nonché gli atti relativi ad affari in corso di trattazione presso le stesse Commissioni sono trasmessi di ufficio ai prefetti delle rispettive provincie, che provvedono con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge ».

A questo articolo vi è il seguente emendamento dell'onorevole Bruno:

« *Aggiungere, dopo la parola*: affari *le altre*: e a tutte le istanze di cui all'articolo 1 ».

Osservo che la dizione dell'articolo mi pare sufficientemente comprensiva. È chiaro che si riferisce a tutti gli atti che sono in pendenza davanti a queste Commissioni.

PUGLIESE, *Relatore*. Anch'io credo che la dizione dell'articolo 7 sia abbastanza ampia. Ad ogni modo, non ho difficoltà ad accettare l'emendamento.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sul merito, siamo d'accordo. Però, credo che non vi sia una dizione più comprensiva di quella dell'articolo 7. Tutto lo spirito della legge consiste nel riportare, tranne qualche eccezione, a queste nuove Commissioni, la materia che è attualmente di competenza delle vecchie commissioni. Bisogna considerare che, se si comincia a esemplificare, si rischia di non comprendere tutto.

BRUNO. La legge ha già esemplificato all'articolo 3.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io sono per mantenere la dizione dell'articolo 7.

BRUNO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 7.

(*È approvato*).

Vi sono ora alcune proposte di articoli aggiuntivi che si riferiscono piuttosto al merito della legge anziché alla procedura. Il primo è quello dell'onorevole Gatto:

« Alle concessioni di terreni incolti o insufficientemente coltivati cui si sia proceduto a seguito di accordi delle parti intervenuti davanti alla Commissione a norma dell'articolo 5, comma primo, del decreto 26 aprile 1946, n. 597, si applicano tutte le disposizioni relative alle concessioni per decreto prefettizio, di terreni incolti o insufficientemente coltivati, e contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944 e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946 e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelle contenute negli articoli 6 e 7 della presente legge ».

L'onorevole Gatto non è presente.

MICELI. Faccio mio l'emendamento. Quando si faceva domanda per la concessione di terre incolte, era obbligatorio esperire un tentativo di bonaria conciliazione davanti alla Commissione, e si trascriveva. Questo accordo sostituiva, praticamente, il decreto di concessione. L'onorevole Ministro è stato anch'egli d'accordo che si dovrebbe, dal punto di vista giuridico, dare a questo accordo trascritto lo

stesso valore. Ora, noi proponiamo che questo sia detto esplicitamente.

PUGLIESE, *Relatore*. Sono favorevole a questo articolo aggiuntivo.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Gatto-Miceli, salvo collocamento.

(*È approvato*).

Segue un'altra proposta Miceli-Gatto, di articolo aggiuntivo, del seguente tenore:

« Nel caso di concessione di terreni incolti o insufficientemente coltivati cui si sia proceduto per l'intervento delle Commissioni prefettizie appositamente costituite, qualora il concessionario abbia presentato istanza di concessione a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive integrazioni, o proponga istanza a norma dell'articolo 1 della presente legge, lo stato del fondo, ai fini dell'accoglimento della istanza va accertato in rapporto al momento della iniziale presentazione della domanda alla commissione prefettizia ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di illustrare l'articolo aggiuntivo.

MICELI. Per le deficienze di funzionamento delle commissioni presiedute da magistrati, e in seguito alle esigenze manifestatesi, in molte provincie, si sono costituite molte commissioni speciali, composte del prefetto, di due rappresentanti dei proprietari, di due rappresentanti dei contadini e del tecnico. Queste commissioni hanno assegnato le terre. I proprietari hanno trovato avvocati molto ben disposti per patrocinare la loro causa, per tentare di togliere le terre alle cooperative che — dicono — le mantengono senza alcun diritto. La nostra proposta originaria era che tutte queste concessioni fossero considerate automaticamente come concessioni prefettizie. È stato obiettato: si può consentire a che l'ente concessionario riproponga a titolo provvisorio una domanda di fronte alle nuove commissioni che si istituiscono con questa legge.

Questa subordinata l'accettiamo; però con questa cautela: che l'accertamento dello stato del fondo debba riferirsi al momento nel quale la domanda è stata fatta alla precedente commissione.

Seconda questione: nel caso che questa domanda non venga presentata o nel caso che la nuova commissione respinga quella domanda riteniamo che la cooperativa non debba essere spogliata del fondo, ma che la concessione debba essere ritenuta valida nei termini e limiti stabiliti dalla commissione precedente.

PUGLIESE, *Relatore*. Ho attentamente seguito il ragionamento dell'onorevole Miceli e mi rendo conto delle difficoltà in cui si trovano queste cooperative.

Quando si dice che le cooperative possono in ogni caso, entro 30 giorni dal decreto di concessione, presentare la domanda, noi (pensando che dobbiamo fare una legge logicamente a carattere nazionale, che non deve riferirsi ai casi particolari) verremmo così a sanare in perpetuo incidenti avvenuti non solo prima della pubblicazione di questa legge ma anche dopo. Ora siccome le cooperative possono, entro i termini stabiliti, presentare domanda per la concessione delle terre incolte, esse hanno la via normale da seguire anche per i terreni che hanno già.

BRUNO. Ma il giudizio sullo stato di incoltura dei terreni, come potrà essere dato?

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono contrario all'emendamento così come è stato formulato, oltre che per le ragioni qui dette dall'onorevole Pugliese perché è evidente che queste cooperative possono sanare la loro situazione inserendola nella legislazione esistente col presentare le domande alla riapertura dei termini. Sono contrario per una ragione anche di merito: le concessioni precedenti, da un punto di vista di effettiva sistemazione di contadini, di distribuzione della terra, di possibilità effettiva di lavoro non sempre rispondono a requisiti tecnici che consentano ai contadini di trarre da esse tutti i vantaggi che dovrebbero.

MICELI. Un chiarimento: si dice che questo articolo si potrebbe riferire alle nuove assegnazioni fatte dalle commissioni speciali. Questo è escluso, perché il testo dice: « cui si sia proceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

Altra osservazione: la norma è superflua — si dice — perché nulla vieta che una cooperativa che ha avuto questi terreni in un determinato modo possa ripresentare la domanda. Questo è inesatto, perché la cooperativa può richiedere la concessione di un terreno in possesso del proprietario legittimo o di un affittuario. Io non so quale commissione prenderà in esame la domanda di concessione di un terreno detenuto dallo stesso richiedente.

Terzo argomento: la Commissione deve esaminare se il fondo è obiettivamente incolto o coltivato nel momento della domanda. Am-

mettiamo che queste concessioni siano state fatte a novembre, con quel criterio di emergenza: oggi questi terreni sono arati e seminati. Quale prefetto o commissione dirà che essi sono incolti?

Inoltre, qualora questi terreni non fossero concessi alla cooperativa, la cooperativa stessa avrà seminato abusivamente questi terreni, con la conseguenza che il proprietario si potrà appropriare del prodotto.

Perché non addivenire quindi ad una sanatoria? Studiate, se volete, un'altra forma qualsiasi, ma rendetevi conto che se non si prendono provvedimenti, si corre il rischio che ho testé detto.

Ho fatto questa dichiarazione per pregare il Sottosegretario di riflettere su questo punto.

BRUNO. Vorrei far osservare, brevemente, che non si tratta di pochi casi, e che questi casi non appartengono a determinate zone, ma si tratta di una questione imponente: si tratta di 4000 ettari di terreno concessi in provincia di Catanzaro, di 2000 ettari in provincia di Cosenza. Inoltre desidero richiamare la vostra attenzione sul contenuto giuridico della questione. In pratica, l'accordo intervenuto ha il valore di un riconoscimento, da parte del proprietario, dello stato di incoltura del fondo. E questo è quanto l'onorevole Miceli chiede sia riconosciuto: mi pare che l'argomento abbia troppa importanza per non tenerne conto.

PUGLIESE, *Relatore*. Una cooperativa che si trovi oggi in possesso di un fondo, in virtù delle decisioni di quelle commissioni provinciali, non può trovarsi che in due casi: o le due parti si sono messe d'accordo davanti alla commissione, oppure vi è stata una decisione della commissione provinciale, che alcuni proprietari non ritengono efficiente, in quanto le commissioni provinciali non erano legalmente costituite. È di questo secondo caso che noi ci dobbiamo occupare.

Le cooperative che sono in possesso oggi del fondo, possono fino al 31 maggio (perché si tratta di sanare una situazione illegale) presentare regolare domanda di concessione.

L'onorevole Miceli a questo riguardo fa una obiezione fondata, cioè sullo stato di coltura o di incoltura del fondo, perché la Commissione deve esaminare lo stato del terreno al momento della domanda. Trattandosi di concessioni fatte in novembre, mentre oggi siamo a marzo, è logico che attualmente lo stato di incoltura del fondo non sia più quello del mese di novembre.

Quindi il punto da superare è questo: stabilire che per quanto riguarda le domande presentate relative a fondi concessi da queste commissioni provinciali, lo stato di coltura o di incoltura da accertare, sia quello del momento in cui le cooperative sono state immesse in possesso di questi fondi.

PRESIDENTE. Riassumendo, lo stato della questione è questo: sono state costituite, per ragioni di emergenza, commissioni prefettizie al di fuori di quelle previste per la concessione delle terre incolte, che hanno proceduto a concessioni di terre. Queste concessioni sono avvenute o in seguito ad accordi bonari fra le parti, o, viceversa, questa commissione prefettizia, in alcuni casi, ha addirittura operato di autorità una concessione.

Le prime concessioni hanno titolo legale, perché l'accordo bonario è un contratto; le altre concessioni invece sono avvenute in seguito all'autorità del prefetto, e pertanto non hanno titolo giuridico.

Ora l'emendamento dell'onorevole Miceli e Gatto mira a sanare questa situazione, a legittimare queste ultime concessioni. Si è osservato che l'intervento del prefetto non si fonda sulle leggi attuali, e che si rende opportuno convogliare tutta questa materia nella orbita della legge. Quindi si è detto: non risolviamo questa situazione con un provvedimento di sanatoria, ma, poiché siamo ancora nei termini a norma di legge (perché le cooperative che hanno avuto queste concessioni possono riproporre la domanda alle commissioni regolamentari), consentiamo a queste cooperative di proporre la domanda regolarmente alla Commissione.

Di fronte alla Commissione si pone la questione: lo stato di coltura o di incoltura del fondo, a quale momento deve essere riferito? Si è proposto di prendere in considerazione lo stato in cui si trova il fondo nel momento in cui è avvenuta la concessione; altri invece ritengono che si debba consentire a queste cooperative di ripresentare la domanda, in forza della disposizione di legge; l'onorevole Miceli propone che si dia alla dichiarazione resa dal proprietario davanti al prefetto, valore di formale riconoscimento dello stato di insufficiente coltivazione del fondo.

In sostanza, tutti siamo d'accordo che le cooperative sono nei termini per presentare le nuove domande, ma pare non vi sia accordo se lo stato di cattiva coltivazione debba riferirsi a quello esistente al momento della primitiva domanda.

Il punto di maggiore contrasto è questo: riconosciamo noi al provvedimento di concessione del prefetto, valore di parere circa lo stato di incoltura del fondo?

Proporrei allora di modificare l'articolo suggerito dall'onorevole Miceli, in questo senso:

« Nel caso di concessioni di terreni incolti od insufficientemente coltivati cui si sia proceduto prima dell'antrata in vigore della presente legge, per l'intervento di commissioni prefettizie appositamente istituite, qualora il concessionario abbia presentato istanza di concessione a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, numero 597, o proposto istanza a norma dell'articolo 1 della presente legge, lo stato del fondo, ai fini dell'accoglimento della istanza, va accertato in rapporto al momento della iniziale presentazione della domanda alla commissione prefettizia ».

Se non vi sono obiezioni pongo in votazione questa formulazione.

(*È approvata*).

L'onorevole Miceli propone ancora il seguente comma aggiuntivo:

« Alle decisioni delle commissioni citate è riconosciuto il valore di parere non vincolante previsto dall'articolo 1 della presente legge sullo stato del fondo ».

MICELI. Avendo noi detto che la commissione che deve esaminare la domanda di un fondo già concesso si deve riferire allo stato del fondo al momento della presentazione della domanda, noi abbiamo già un giudizio sullo stato del fondo, che è quello di questa Commissione speciale, poiché questa Commissione avrà proceduto con un certo criterio.

Noi questo suggeriamo, per non costringere le nuove commissioni a compiere delle indagini retrospettive, cioè proponiamo di accogliere il parere della commissione prefettizia, parere cui noi diamo un valore non vincolante.

MUSSINI. Però, il parere della commissione di cui all'articolo 1 è vincolante.

MICELI. È giusto. Togliamo le parole « dell'articolo 1 », perché effettivamente quel parere è vincolante.

PUGLIESE, *Relatore*. Sono stato favorevole al primo emendamento dell'onorevole Miceli perché si trattava di sanare una grave situazione. Non ritengo però di poter accettare il nuovo comma proposto dall'onorevole Miceli perché è da pensare che effettivamente, se queste decisioni vi sono state, lo stato di incoltura esisteva ma potrebbe anche darsi il caso che vi siano state delle decisioni dovute ad altri elementi, che possono aver indotto quel famoso « comitato di salute pubblica » ad effettuare la concessione.

Sono pertanto contrario.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. I casi sono due: o noi qui diciamo che quei pareri, che quelle concessioni che furono a suo tempo fatte da queste commissioni straordinarie, sono definitivamente sanate, e questo sarebbe allora la dizione più semplice, più schietta e molto contribuirebbe alla chiarezza, ma siccome a questo noi ci siamo dichiarati contrari, allora resta l'altra ipotesi, cioè che si dia un valore a questo parere a suo tempo pronunciato. Se date a questo parere un valore vincolante, cadete nella prima ipotesi; se invece date a questo parere un valore non vincolante, la norma è superflua, perché è evidente che se voi avete messo prima che, per stabilire che lo stato di incoltura, bisogna richiamarsi alla situazione del fondo al momento in cui la domanda fu presentata, introducete ora nella legge una norma superflua.

Per questi motivi mi dichiaro contrario alla norma proposta, anche per il fatto — e l'onorevole Miceli lo sa meglio di me — che in qualche caso vi sono state delle concessioni che non si sono basate sullo stato di coltura o di incoltura, ma su altri motivi contingenti.

MICELI. L'onorevole Sottosegretario si è riferito proprio a delle questioni che non esistono sostanzialmente. Noi non vogliamo vincolare la Commissione, perché abbiamo detto esplicitamente che parere non è vincolante. Allora — si dice — la norma è superflua. Comunque, a me pare utile ribadirla, proprio allo scopo di evitare qualsiasi possibilità di equivoco o di capziosa interpretazione.

PALAZZOLO. Questo emendamento mi pare assolutamente superfluo. Pertanto voterò contro.

MICELI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Segue un altro comma aggiuntivo, proposto dall'onorevole Miceli, del seguente tenore:

« In difetto di presentazione dell'istanza, come previsto dal primo comma del presente articolo, o in caso di rigetto dell'istanza stessa, la concessione cessa allo scadere del termine stabilito nel primitivo atto di concessione ».

MICELI. E sono proprio questi casi che dobbiamo sanare, perché quando il proprietario si è messo d'accordo con la cooperativa, nella peggiore delle ipotesi si tratterà sempre di un contratto firmato dalle parti, ma la questione più grave si riferisce a quei casi in cui i proprietari, più forti, più resistenti, non si

sono presentati alla commissione e quindi non ha avuto luogo alcun accordo con la cooperativa. Occorre dare una disciplina legislativa anche a questi casi.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi pare che l'emendamento proposto costituisca piuttosto una limitazione: comunque, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo così come è stato letto.

(*È approvato*).

Rimangono così approvati, sempre salvo coordinamento e collocamento, i commi dell'articolo aggiuntivo proposti dai deputati Gatto e Miceli.

Vi è ora un altro articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Miceli e Bruno:

« Il concessionario avrà facoltà di utilizzare, nel modo che riterrà più opportuno, anche le erbe, i cascami, i sottoprodotti della produzione del fondo ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di illustrarlo.

MICELI. Vi sono casi in cui i proprietari interdicono l'uso delle erbe, con la scusa che hanno concesso il terreno solo ai fini della trasformazione.

Ora, penso che a chi paga il canone è opportuno sia concessa anche l'utilizzazione delle erbe che si trovano sul fondo.

GUI. Non capisco, tolto il caso delle erbe lungo i fossati, che cosa possano essere questi cascami e sottoprodotti della produzione del fondo.

MICELI. Per esempio, in una coltura a granturco, molte volte vi è la convenzione che gli steli del granturco vengano utilizzati dal proprietario. Ed intanto servono quasi sempre come foraggio alle bestie.

Nel caso di concessione questo molte volte si riproduce. Lo stesso si può dire per la divisione della paglia.

PUGLIESE, *Relatore*. Se il terreno è stato concesso, il proprietario non può mandarvi il bestiame al pascolo. Se si tratta di un terreno a concessione, è logico che il proprietario nel fondo concesso non ci possa più mettere piede fino a quando l'ente concessionario rispetta la concessione. Quindi, l'emendamento mi sembra inutile.

Poi, la paglia, che considerate un sottoprodotto, è un prodotto ed è logico che il proprietario non può prendere la paglia, che è prodotto del grano seminato dalla cooperativa.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi spiace di essere continuamente contrario. Io vorrei che non facessimo delle leggi — con tutto il riguardo per il Parlamento — le quali, con questo incidere su particolari, che per se stessi sono superflui, perché rientrano nelle norme generali, divenissero complicate.

MICELI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Segue un'altra proposta di articolo aggiuntivo, degli onorevoli Bruno e Miceli, del seguente tenore:

« Contro le immissioni in possesso, eseguite a norma della presente legge, non è ammessa azione possessoria ».

BRUNO. La svolgerò io brevemente. Mi richiamo ad una questione di giurisprudenza generale. Un vizio di forma della immissione in possesso (fatti avvenuti, purtroppo) il vicepretore ve lo dichiara illegale e quindi avviene lo spoglio. Sono fatti che avvengono anche nelle esecuzioni normali. Basta trovare un piccolo vizio di forma, (ad esempio, che non è stato notificato a domicilio il preavviso, che si deve notificare due giorni prima) perché si abbia una causa di estromissione. Vi posso portare anche delle sentenze.

PUGLIESE, *Relatore*. Sono sentenze curiose.

BRUNO. Ma è così. Dobbiamo togliere ogni possibilità di cavillo che possa riuscire di danno al contadino. Ripeto, sono casi che si sono verificati. Ad ogni modo, se siamo tutti d'accordo su questo, introduciamo l'emendamento.

Non vi dico: qualsiasi immissione in possesso, bensì immissione in possesso fatta a norma di questa legge.

Avete voluto creare una procedura diversa, sia nel decreto Segni che in questa legge, da quella civile, e se avete voluto creare qualcosa di diverso, dovete azionare in un modo che si salvaguardi il diritto essenziale.

MUSSINI. Non possiamo codificare tutti gli errori dei giudici. L'immissione in possesso è quasi un titolo giuridico che promana da queste decisioni che sono come sentenze. Se i giudici sbagliano è un'altra cosa.

PUGLIESE, *Relatore*. Non sono persuaso dell'emendamento.

BRUNO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Segue un altro articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Miceli:

« Per effetto dell'entrata in vigore della presente legge diventono irrilevanti i vizi del contraddittorio per i quali manchi pronunzia giurisdizionale irrevocabile di annullamento. Per tali vizi del contraddittorio potrà soltanto

essere disposto il riesame delle istanze sentita la parte interessata ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di illustrarlo.

MICELI. Se ben ricordate, in uno dei miei primi emendamenti, avevo proposto che, per evitare la ricerca del proprietario, che è difficile in questi casi, perché vi sono successioni, eredità, ecc., il decreto del prefetto dovesse essere intestato al proprietario che figurava nell'estratto catastale. Questa è una procedura che viene adoperata anche nella espropriazione per pubblica utilità. Io mi preoccupavo soltanto di questo fatto: in effetti questa ricerca della proprietà in molti casi è difficile.

Se il decreto del prefetto non è emesso nei confronti del vero proprietario, questi reclama, ricorre al Consiglio di Stato, con conseguente annullamento del decreto del prefetto. Questo annullamento porta che la cooperativa rimane nel fondo senza alcun titolo, deve abbandonarlo e rispondere dei danni.

Io propongo che, se vi è vizio di contraddittorio, il proprietario effettivo ha il diritto di difendersi davanti alla commissione, di dimostrare che quella terra non è incolta. Quando noi abbiamo garantito questo al proprietario, non abbiamo altro da dire. Quindi, se possiamo, con una disposizione, contemporaneamente evitare che per un difetto di identificazione della proprietà la cooperativa abbia un danno e consentire che il vero proprietario si presenti alla commissione e dica le sue ragioni, non vi dovrebbe essere nessuna difficoltà all'accoglimento della mia proposta.

STAGNO D'ALCONTRES. Però ritengo che dichiarare irrilevanti tutti i vizi del contraddittorio per i quali manca pronunzia giurisdizionale di annullamento, sia una norma di una gravità tale da presentare carattere di incostituzionalità, perché, diversamente potremmo mettere un articolo in cui si dica che tutti i principî procedurali civili sono sostituiti.

Penso che non si possa andare oltre determinati limiti, e, proprio in questo determinato caso, ritengo che non si possa approvare l'emendamento. E non si può approvare anche per un'altra questione: se il registro catastale, che è stato sempre a carattere descrittivo, non è aggiornato, vi sono i registri ipotecari che sono aggiornati, perché, essendo stato soppresso il termine di 90 giorni, adottando per esso la dizione: « nel più breve termine possibile », nessun notaio trascura la trascrizione.

MUSSINI. Faccio osservare, a prescindere dalla incostituzionalità, che nessuno può vedersi espropriato senza contraddittorio. La sentenza è operativa anche di fronte a chi non ha trascritto. Il concetto è così obiettivo che non può essere oggetto di opinabilità.

PUGLIESE, *Relatore*. Mi ero già espresso sul merito di questo emendamento e pertanto non posso che ripetere di essere contrario al suo accoglimento.

MICELI. Lo ritiro e lo sostituisco con il seguente:

« L'annullamento del decreto prefettizio per vizio del contraddittorio non annulla l'istanza di concessione ».

Svolgo brevemente il mio nuovo emendamento. Diamo per accettato che i vizi di forma debbono portare all'annullamento della concessione da parte del Consiglio di Stato. Dopo di che, alla cooperativa che alternativa si presenta? Abbandonare il terreno perché non ha titoli per rimanervi. La cooperativa può presentare istanza di concessione, ma siccome le decisioni del Consiglio di Stato ritardano, è difficile poi giudicare se il terreno è incolto. Il Consiglio di Stato decide a distanza di tre anni. Ed allora noi diciamo: la cooperativa mantiene in piedi l'istanza, il proprietario può divenire effettivo proprietario del terreno, ma l'istanza di concessione rimane in piedi.

Se non dicessimo questo, avendo ammesso che il vizio di forma può portare all'annullamento, quale sarebbe la sorte della cooperativa? Sarebbe estromessa dal fondo e non potrebbe riproporre la domanda. Quindi, noi, come subordinata, essendo stato scartato che il vizio di forma possa precludere l'annullamento, ci preoccupiamo di salvaguardare l'istanza della cooperativa. Non so se questo può suscitare ancora questioni giuridiche.

MUSSINI. Ella dimentica che abbiamo approvato un articolo con cui si riapre il termine e si possono ripresentare le istanze.

MICELI. Queste sono istanze presentate tre anni fa ad una commissione ordinaria, la quale ha fatto la concessione. Il proprietario che non è stato citato, si rivolge alla cooperativa. La concessione viene annullata. La cooperativa che cosa deve fare? Perde il terreno. Noi non diciamo che le deve restare il terreno, ma che l'istanza rimanga in piedi e la Commissione giudichi in base a questa.

BRUNO. Si potrebbe cambiare la formula nel senso che lo stato di incoltura si riferisce all'epoca della prima domanda, come abbiamo detto nel precedente articolo.

PRESIDENTE. Credo che sia stato già sufficientemente chiarito. Qui si tratta di proce-

dimento di concessione che ad un determinato momento viene dichiarata nulla, per vizio di contraddittorio, perché invece di citare il vero proprietario è stato citato uno che non era il proprietario. Naturalmente, ad un certo momento interviene il vero proprietario che fa dichiarare nulla la concessione, perché non sono state osservate le norme di procedura.

Secondo l'ultima proposta dell'onorevole Bruno si dice: consentiamo che la cooperativa presenti nuovamente l'istanza regolare, ma circa l'accertamento sullo stato di coltivazione del fondo, riportiamoci al momento iniziale.

Questa è l'ultima proposta che è stata fatta. Io non sono favorevole. In sostanza, questo procedimento è indubbiamente eccezionale. Però, non possiamo andare al di là di certi limiti nell'eccezione, altrimenti convalideremmo un errore di procedura o di giudizio.

PUGLIESE, *Relatore*. Condivido i motivi espressi dall'onorevole Presidente. Inoltre, osservo che, approvando questo emendamento, noi potremmo talvolta porre le cooperative nella condizione di non preoccuparsi più di individuare chi è il proprietario del terreno.

Inoltre, come si fa l'accertamento delle condizioni di coltura del fondo a 3 anni di distanza?

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non faccio una questione specifica, ma generale. Vogliamo creare qui un vero e proprio diritto singolare? Queste norme di procedura sono state date anche per tutelare il diritto delle parti in una determinata controversia. Ora, se voi volete annullare tutto questo, create una rivoluzione in quelle che sono le norme generali che regolano questa materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Miceli.

(*Non è approvato*).

Segue un'altra proposta aggiuntiva dell'onorevole Miceli, del seguente tenore:

« L'annullamento del decreto prefettizio per vizio del contraddittorio converte la concessione in occupazione provvisoria e comporta soltanto la necessità del riesame dell'istanza, sentita la parte interessata ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgerla.

MICELI. Il proprietario, quando il Consiglio di Stato avrà annullato il decreto di concessione, può benissimo, oltre che difendere i suoi diritti, rientrare materialmente nel possesso del terreno. Quello che noi dobbiamo garantire è che la cooperativa, la quale deve poter riproporre sostanzialmente un'istanza nei riguardi di questo terreno, non veda respinta quella istanza.

PUGLIESE, *Relatore*. Sono contrario all'accoglimento di questa proposta, per le ragioni già dette.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi associo al relatore.

MICELI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Vi è ancora un'altra proposta aggiuntiva dell'onorevole Miceli:

« La durata della concessione non può essere inferiore ai 9 anni.

« L'indennità da corrispondere a norma dell'articolo 4 del decreto 19 novembre 1944 non può superare l'ammontare del reddito dominicale censuario del fondo medesimo all'atto della concessione ».

L'onorevole Miceli insiste?

MICELI. Insisto solo sul primo comma. Ritengo che dovremmo garantire un minimo di durata. Nella legge attuale abbiamo garantito un massimo di durata. Sono del parere che dovremmo accettare il principio di un minimo di durata.

PRESIDENTE. La legge Gullo del 1944 stabiliva un massimo di durata della concessione, che non poteva oltrepassare le quattro annate agrarie. La legge del 1946 stabilisce che la durata della concessione non può oltrepassare i 9 anni agrari.

Ora, domando alla Commissione se non sia il caso di stabilire un minimo pari al massimo stabilito nella legge Gullo, cioè un minimo di 4 anni.

MICELI. Non vorrei dare l'impressione di mercanteggiare sui minimi e sui massimi. Dico però che si potrebbe adottare un criterio di uniformità. Per i terreni concessi ai coltivatori diretti abbiamo ammesso 6 anni; per un terreno incolto, dovremmo ammettere qualche cosa di più, non di meno.

CIMENTI. Questa durata minima potrebbe anche essere un'arma a danno delle cooperative. Mi richiamo al concetto espresso l'altro giorno dall'onorevole ministro Segni. Possono darsi, sì, casi in cui le condizioni del terreno siano tali da consentire una durata massima anche di 9 anni, ma vi sono casi in cui ciò sarebbe dannoso, per esempio quando si tratta di terreni aridi. Vincolando a un termine minimo, potremmo creare una situazione di disagio alla cooperativa stessa.

Con questo non voglio dire che sono contrario a un termine minimo, ma vorrei che esso fosse veramente minimo.

MARENGHI. Sono favorevole a un minimo di durata, poiché si tratta di terreni che devono essere migliorati. I coltivatori diretti devono avere una certa tranquillità per eseguire i miglioramenti. Quindi, nell'interesse anche della produzione, ritengo che si debba ammettere un minimo in relazione alla rotazione agraria. Credo che sarebbe utile un minimo di sei anni.

PUGLIESE, *Relatore*. La discussione circa il merito dell'emendamento proposto dall'onorevole Miceli, ci porterebbe un po' lontani. Non è che noi dobbiamo affidare a queste cooperative programmi di trasformazione fondiaria. Se noi non avessimo già in atto delle leggi sulla riforma fondiaria, che stanno per essere discusse alla Camera, io potrei anche accedere alla tesi dell'onorevole Miceli; ma egli deve riconoscere che la legislazione sulle terre incolte è ispirata unicamente al criterio della massima occupazione e del miglior utilizzo dei terreni incolti o mal coltivati. Non credo che nessuno di noi pensi di stabilire un programma razionale di trasformazione fondiaria a mezzo di questo provvedimento di legge.

Pertanto, dovendo in parte accettare il criterio suggerito dall'onorevole Miceli, io dico che si potrebbe arrivare a un minimo di concessione, ma che si tratti veramente di un termine breve. Pertanto, io proporrei due anni.

MICELI. Propongo sei anni.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Siamo d'accordo che bisogna facilitare il più possibile queste procedure e agevolare le concessioni; ma credo che dovremmo essere d'accordo anche su un altro concetto, cioè che noi non possiamo ritenere che queste concessioni, così precarie e i cui criteri sono molto discutibili, possano risolvere il problema dei contadini e dei braccianti agricoli. Occorre qualche cosa di più organico e concreto. Ecco allora che occorre da una parte l'attività trasformatrice, e dall'altra l'aspetto redistributivo delle terra, che è oggetto della riforma agraria. Ora, se vogiamo veramente arrivare a qualche cosa di stabile in questa materia, non dobbiamo intralciare le riforme. Ritengo che i sei anni proposti dall'onorevole Miceli costituiscano un termine troppo lungo.

PRESIDENTE. Ritengo che la Commissione possa essere d'accordo su di un termine di quattro anni. Pongo pertanto in votazione l'articolo aggiuntivo, salvo collocamento, nel testo seguente:

« La durata della concessione non può essere inferiore a quattro anni ».

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,20.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI